

N. 00850/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00984/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 984 del 2012, proposto da:

Anitrav Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori, in persona del legale rappresentante p.t., e Giulio Aloisi, rappresentato e difesi dagli avv.ti Valentina Porro, Marco Piancatelli, con domicilio eletto presso Marco Piancatelli in Roma, via della Giuliana N. 58;

contro

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Rizzo, con domicilio eletto presso l'Avvocatura comunale in Roma, via Tempio di Giove, 21;
Regione Lazio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Ugl Taxi - Unione Generale del Lavoro Taxi e altri, rappresentati e

difesi dagli avv.ti Nico Moravia, Marco Giustiniani, con domicilio eletto presso Studio Legale Pavia E Ansaldo in Roma, via Bocca di Leone, 78;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione dell'assemblea capitolina in data 8/9.11.2011, n.68, pubblicata nell'albo pretorio *on-line* del comune di Roma dal 17.11.2011 al 01.12.2011 recante il testo emendato del "Testo unico del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea";
- della deliberazione dell'assemblea capitolina in data 14.12.2011, n. 403, pubblicata nell'albo pretorio on-line del comune di Roma dal 29.12.2011 al 12.01.2012;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 il Cons.

Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;

Considerato che, ad un primo esame, proprio della fase cautelare, il ricorso si presenta assistito da apprezzabili elementi di “fumus”, relativamente all’impugnativa della delibera di Giunta n. 403/2011, nella parte in cui prescrive, nei confronti degli n.c.c. titolati da altri Comuni, obblighi e/o oneri documentali simili a quelli già ritenuti discriminatori e/o sproporzionati dalla sentenza n. 27271 del 20.7.2010 di questa Sezione; in particolare, risultano affetti dai vizi suddetti quelli rubricati alle lettere c) (contratto di noleggio); e) (elenco del personale abilitato alla guida); f) (copia del contratto di lavoro relativo ad eventuali lavoratori subordinati); g) (DURC in corso di validità), dell’art. 3;

Rilevato che, comunque, al fine di approfondire le numerose questioni, anche di legittimità costituzionale e comunitaria, evocate in ricorso, appare necessario fissare sollecitamente la pubblica udienza per la discussione del merito;

Ritenuto, in relazione alla peculiarità e complessità della fattispecie, di compensare le spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II, accoglie l’istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione, e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’art. 3 della delibera di Giunta n. 403/2011; lettere c), e), f) e g).

Fissa, per la discussione del merito, la pubblica udienza del 20 giugno 2012.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)